



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 110 del 29/08/2006**

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2006, n. 1194

Procedura di Infrazione Comunitaria n. 2002/5403 - Sospensione delle procedure relative alle istanze per insediamenti produttivi di cui alle LL.RR. 34/94 e 8/98 in Comune di Altamura.

L'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio, e l'Assessore all'Assetto del Territorio prof. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali, ing. Francesca Pace, confermata dal Dirigente del Settore Ecologia, dott. Luca Limongelli, riferiscono:

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha sottoposto l'Italia a procedura d'infrazione - Causa C-179/06 - pSic-Zps IT9120007 "MurgiaAlta" - Interventi di edilizia industriale ad Altamura (Bari) - Cattiva applicazione direttive 92/43/CE e 79/409/CE in relazione ad alcune "Deliberazioni della Giunta comunale di Altamura inerenti accordi di programma (LR 34/94 e 8/98) per circa 100 interventi edilizi di tipo industriale (tra cui 34 di cui al Progetto Consorzio di Sviluppo Murgiano e 11 al progetto Consorzio San Marco), la gran parte dei quali ricadrebbe all'interno della pSic-Zps IT9120007 "MurgiaAlta".

Il "parere motivato 2002/5403 ex art. 226 Trattato CU ha evidenziato che l'insieme degli accordi suindicati rappresentano, per qualità e quantità, una vera e propria variante al piano regolatore e quindi sarebbero inquadrabili come intervento di pianificazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE". La stessa nota esprime che la procedura di infrazione riguarda proprio la mancanza di valutazione nella fase di programmazione, ossia della modifica di Piano urbanistico rappresentata dagli accordi approvati con Deliberazione comunale dalla 169 alla 241 del 27.12.00 e successivamente adottati dalla Giunta Regionale".

Nel periodo dal 1998 al 2001 n. 131 aziende hanno presentato al Comune di Altamura autonome istanze dirette ad ottenere la definizione di altrettanti singoli Accordi di Programma di tipo industriale e artigianale, anche in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi delle LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98. Le procedure di cui alle LL.RR. 34/94 e 8/98 prevedono che:

"1. Al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale e artigianale, i sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta regionale la definizione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n° 142, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivano immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 50 addetti per unità produttiva.

2. La sottoscrizione dell'accordo di programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta regionale, è ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali.

Le aree interessate agli interventi previsti dall'accordo di programma dovranno essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria; in assenza, le stesse opere dovranno essere previste a carico del soggetto destinatario della concessione edilizia".

Il descritto iter avviato sulla base di istanze di parte e secondo le disposizioni della L.R. 34/1994 e s.m.i., non prevedeva alcuna fase di programmazione generale ma singole procedure di variante al Piano urbanistico contestuali alla approvazione del progetto aziendale; pertanto sebbene in presenza di un elevato numero di istanze da parte delle aziende, le stesse sono state trattate dal Comune di Altamura, come richieste singole;

L'amministrazione regionale, in applicazione della LR n. 11/2001, e nel rispetto della stessa, ha sottoposto a VI ed a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA i soli interventi ricadenti nel Consorzio di Sviluppo Murgiano ritenendo di non sottoporre a VI i restanti interventi in quanto ricadenti al di sotto delle soglie dimensionali individuate dalla citata legge regionale;

A seguito di proposta da parte del Sindaco del Comune di Altamura la Giunta Regionale ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dei singoli Accordi di Programma, per la realizzazione degli insediamenti produttivi. I singoli Accordi di Programma sono stati sottoscritti dal Sindaco e dal Presidente della G.R. e successivamente trasmessi al Consiglio Comunale di Altamura, il quale con singole e differenziate Deliberazioni ratificava gli Accordi di Programma per la realizzazione di opifici industriali e artigianali presentati dalle aziende.

Il Presidente della Regione Puglia con proprio Decreto ha approvato definitivamente, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, i singoli Accordi di Programma anche ai fini della variante urbanistica al P.R.G. di Altamura per un totale di 61 accordi di programma.

Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal singolo Accordo di programma, compresa la stipula di apposita convenzione, il Comune di Altamura ha rilasciato complessivamente 12 Permessi di Costruire

Verificato che alla data odierna la situazione, come si rileva dai dati trasmessi dal Comune di Altamura di cui alla Delibera di Consiglio Comunale 42, del 26.07.06 è la seguente:

- n. 131 sono complessivamente le istanze delle aziende che originariamente hanno chiesto la sottoscrizione di un Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di natura produttiva ai sensi delle LL.RR. n. 34/94 e n.8/98.

- n. 12 sono gli interventi già realizzati o in corso di realizzazione, a seguito di rilascio di Permesso di Costruire, di cui n.1 non ricadente entro il perimetro pSIC/ZPS IT 9120007, come definito dalla Delib. G.R. n. 3310/1996 e dalla successiva D.G.R. 1157/02 e n. 2 compresi in aree già tipizzate come zone DI industriale e n. 1 assoggettato a procedura di valutazione di incidenza; pertanto si riducono a otto gli interventi in variante urbanistica, già realizzati o in corso di realizzazione, in assenza del necessario parere di Valutazione di incidenza;

- n. 49 sono gli interventi produttivi non convenzionati, né autorizzati, ma in possesso del Decreto del Presidente della Giunta Regionale che approva l'Accordo di Programma anche ai fini della Variante Urbanistica; tra questi 34 aziende sono associate nel "Consorzio di Sviluppo Murgiano" e 11 associate nel "Consorzio San Marco"; gli interventi di cui al Consorzio di Sviluppo Murgiano (n. 34 aziende) sono stati sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di incidenza ambientale ai sensi della direttiva 92/43/CEE con esito favorevole; pertanto 15 sono gli interventi produttivi in possesso del Decreto del Presidente della Giunta Regionale che approva l'Accordo di Programma anche ai fini della Variante Urbanistica in assenza di Valutazione di Incidenza;

- n. 70 sono le istanze che non hanno completato l'iter per l'approvazione definitiva dell'Accordo di Programma e conseguentemente le procedure non hanno prodotto alcun effetto giuridico né efficacia ai fini della variazione alla destinazione urbanistica dei suoli interessati.

Considerato che:

- nessun Permesso di costruire, per la realizzazione di interventi di natura produttiva ai sensi della L.R. n. 34/94 è stato rilasciato dal Comune di Altamura dopo il 23.02.2004;

- con Convenzione sottoscritta in data 13.07.2006, è stato affidato incarico dal Comune di Altamura al RTP Studio Associato Fuzio per redigere uno studio relativo all'incidenza ambientale complessiva delle varianti al PRG ed agli impatti cumulativi prodotti dagli interventi di edilizia industriale e artigianale già realizzati e da quelli previsti sugli habitat presenti alla data di classificazione del sito pSIC-ZPS IT9120007 e sul territorio allo stato attuale;

- la durata massima per l'espletamento dell'incarico professionale, stabilita nel disciplinare d'incarico, è di mesi 6 dalla sottoscrizione della convenzione, e dunque la data limite per la conclusione delle valutazioni è stabilita al 13.01.2007, salvo possibili definizioni anticipate;

- E' opportuno e necessario avviare tutte le ulteriori azioni possibili per ricondurre la questione aperta con la Procedura di Infrazione: al rispetto delle direttive europee e della normativa italiana di recepimento;

- E' essenziale che si sospenda qualsiasi iniziativa suscettibile di condurre al rilascio di nuovi titoli edilizi sulle istanze avviate in base alla L.R. 34/94, in attesa di conoscere l'esito Procedura di Infrazione Comunitaria n. 2002/5403;

Visti gli artt. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000. n. 267;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili.

L'Assessore all'Ecologia e l'Assessore all'Assetto del territorio, sulla base di quanto riferito, propongono alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4, comma 4 lettera a).

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori, all'Ecologia Michele Losappio e

all'Assetto del Territorio Angela Barbanente;

- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore Ecologia;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- Nelle more della definizione del giudizio relativo alla Procedura di Infrazione Comunitaria n. 2002/5403 e delle risultanze dell'incarico per la redazione dello studio di incidenza ambientale prodotta dagli Accordi di Programma sul territorio comunale di Altamura, conferito dal Comune di Altamura al RTP Studio Associato Fuzio con Convenzione sottoscritta in data 13.07.2006, di sospendere, per quanto di competenza di questa amministrazione regionale, tutte le procedure autorizzative e di valutazione delle istanze relative alla realizzazione di impianti produttivi presentate ai sensi della L.R. 34/94 e s.m.i. che, seppur dotate di Decreto di approvazione del Presidente della Giunta Regionale, non hanno espletato le procedure di valutazione di incidenza ambientale;
- di chiarire che, per i motivi di cui sopra, la decorrenza di tutti i termini che regolano i rapporti sorti tra l'Amministrazione Comunale e i beneficiari degli Accordi di Programma si intende sospesa dalla data di adozione del presente atto, con salvaguardia dei diritti sin qui acquisiti;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- dare mandato al servizio competente di trasmettere copia della presente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

---